



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 24-07-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026 - DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA, AGEVOLAZIONI ANNO 2026, APPROVAZIONE TARIFFE 2026 E CONFERMA SCADENZA RATE FISSATE CON DELIBERA CC N. 38 DEL 28/05/2026

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 21:15 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
COTTINI ROBERTO	SINDACO	P
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	P
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	P
TORRONI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	P
GRAZIANI DANIELE	VICE SINDACO	P
BORINI VALENTINA	CONSIGLIERE	P

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
BALDUCCI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	A
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	P
SOCCIARELLO GIORGIO	CONSIGLIERE	P
MAGLIOZZI ILVANO	CONSIGLIERE	P

IN CARICA: 11

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere

dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;

- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”

- **il comma 654** ai sensi del quale “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”

- **il comma 655** ai sensi del quale “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

- **il comma 658** ai sensi del quale Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30 giugno 2021 che prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della tassa rifiuti sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» (lett. f);

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che - "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ";

Vista la deliberazione n.15/2022:"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Viste:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"

- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*";

- l'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il bonus sociale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad ARERA la definizione delle modalità attuative;

- il DPCM del 21/01/2025 n.24 ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*";

- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "*Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del decreto 124 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.2*"

- la deliberazione ARERA n.355/2025/R/RIF del 29/07/2025 *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell’articolo 57 bis del decreto 124 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24 e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR ”*

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cetona risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO TOSCANA SUD;

EVIDENZIATO CHE l’art.3 comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n.15, modificato con l’art.1 comma 677 della legge n.199 del 30/12/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n.147, in quanto prevede che *“ A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Considerato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

Vista la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.;

RILEVATO CHE, con precedente delibera in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 per applicazione taxa rifiuti (TARI);

Visto il Piano economico finanziario, così come validato dall’ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2026 calcolati secondo il nuovo metodo MTR-3 di cui la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)*

per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 per un ammontare pari a € 649.037,00;

Dato atto che il costo complessivo così determinato viene decurtato delle seguenti componenti: detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021- parte variabile per € 1.014,00 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) quindi un costo finale, da coprire con tariffa di € 648.024,00;

ATTESO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato *L-quater*, provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quienquies*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

Le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- il Comune di Cetona non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze

domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda, per la parte fissa, sul coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e, per la parte variabile, sul coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, mentre il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi;

RILEVATO che analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende, per la parte fissa, dal coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e, per la parte variabile, da intervalli di produzione Kd (Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). Entrambi i coefficienti sono determinati in range compresi tra un massimo e un minimo.

VISTO l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*"

DATO ATTO che, per le categorie di utenze non domestiche, sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Kc e Kd utilizzati per la determinazione delle tariffe 2025;

DATO atto che anche per le categorie di utenze domestiche sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Ka e Kb utilizzati per la determinazione delle tariffe 2025;

PRESO ATTO CHE il Piano economico Finanziario 2026 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile come evidenziato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	IMPORTO	%
Totale costi fissi	233.519,00	36,04 %
Totale costi variabili	414.505,00	63,96 %

Totale CF+CV	648.024,00	100 %
---------------------	------------	-------

CONSIDERATO che una volta individuata la ripartizione dei costi è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze;
 - le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale);
- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie;

CONSIDERATO che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

RITENUTO di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche come da tabella che segue:

	%
Utenze domestiche	93,09 %
Utenze non domestiche	6,91 %
Totale CF+CV	100 %

Considerato che la distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella "tecnica".

Al riguardo si rimarca che:

- il metodo non indica la misura massima di tale "accredito" che appare espressione di indirizzo politico dell'ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;

Il costo evitato di smaltimento è pari a $Q_r \cdot C_s$, dove Q_r è la quantità totale della raccolta differenziata e C_s il

costo di smaltimento; la quota da accreditare alle utenze domestiche è pari a $\alpha \cdot Qr.Cs$, dove α è la percentuale di accredito. Poiché $Qr.Cs$ può assumere valori molto elevati, la percentuale α dovrà essere fissata in misura piuttosto modesta.

- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 19 dell'art. 14 (o nella TARSU all'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

Tale % di "correzione" è stata stabilita nella misura del 1,28%;

Considerato che gli importi imputati a copertura delle utenze domestiche e non domestiche sono considerati al netto delle agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale per alcune tipologie di utenze in base al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che il Comune possa deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Tale metodologia è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

RITENUTO pertanto, di adottare i coefficienti K_a , K_b , K_c , K_d come dettagliati nell'allegato B della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2026, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°*

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale “*Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia*”.

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi

eccezionali e calamitosi;

- € 6,00 euro/utenza per anno per la componente UR3, a , fatta salva l'eventuale successiva modifica o aggiornamento annuale da parte di ARERA per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;

Richiamato il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, attuativo dell'articolo 57-bis del DI 124/2019, che introduce il cosiddetto bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico;

- ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del DI 124/2019, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- ai sensi del Dpcm 21 gennaio 2025 (GU Serie Generale n. 60 del 13/03/2025) è stato approvato il "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" il quale prevede, una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta per una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare (sarà possibile avere il bonus per una sola utenza appartenente al nucleo familiare, quindi in caso di due abitazioni il bonus spetterà solo per una). Hanno diritto al bonus sociale per i rifiuti solo gli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

- la suddetta agevolazione - che si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2025 - è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAt. Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'Ente impositore. Le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non.

- con delibera 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif, l'ARERA ha avviato il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis del Decreto-legge n. 124/2019 e dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, definendo le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate. Con lo stesso provvedimento

viene stabilito di dar mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti. A fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025, l'Autorità ha stabilito di lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF. Inoltre, poiché ai fini dell'attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 è necessario armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi esistenti nel settore dei rifiuti urbani istituiti con la deliberazione n. 386/2023/R/rif, la delibera 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif contiene le modifiche all'Allegato A alla suddetta deliberazione, per consentire, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria. In pratica, viene istituita un'apposita componente perequativa UR3,a, fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, e il relativo Conto UR3,a, destinati alla copertura delle agevolazioni. L'Autorità si riserva di stabilire una differenziazione della componente UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche in successivi provvedimenti.

Dato atto che le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento, così come il TEFA (extra PEF) ed a loro è data separata evidenza nei documenti di riscossione.

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/05/2026 "TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026 – EMISSIONE RUOLO IN ACCONTO E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO. APPROVAZIONE" con la quale si è stabilita la fissazione delle seguenti scadenze di riscossione per l'anno 2026 rispettivamente:

- prima rata di acconto: 30/06/2026 (comprensiva della riduzione del 25% prevista nel Bonus Sociale per i rifiuti 2025, nonché delle componenti perequative UR1,a, UR2,a, e UR3,a) calcolata con le tariffe dell'anno 2025;

- seconda rata di acconto: 30/08/2026 calcolata con le tariffe 2025;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026.

- terza rata del saldo con conguaglio: 01/12/2026, calcolata con le tariffe 2026;

Dato atto che le prime due rate in acconto sono state emesse per un importo pari al 60% del dovuto e che il restante 40% sarà riscosso con l'ultima rata;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ove fissa il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

DATO ATTO che

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

VISTO l'allegato piano tariffario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa.";

DATO atto che l'ente ha valutato l'opportunità di introdurre per alcune categorie di utenze domestiche delle riduzioni di tariffa in quanto categorie particolarmente svantaggiate dal passaggio da TARSU a TARI con coefficienti Kc e Kd che portano a tariffe eccessivamente elevate per le suddette categorie;

Valutato di stabilire:

categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 42% della tariffa;

categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 42% della tariffa.

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 8.419,00 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Alle

famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione di importo fisso. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto. Il Consiglio Comunale con la delibera con cui stabilisce le tariffe della TARI decide annualmente l'importo della detrazione anche in ragione delle disponibilità del bilancio”;

Dato atto di stabilire in € 100,00 la detrazione di cui sopra;

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 1.600,00 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone “Alle famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia”;

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 400,00 euro;

Richiamate:

- la L.R. Toscana 43/2004;
- la legge quadro 328/2000;
- l'art. 18, comma 6, del Regolamento Tari del comune di Cetona;

Considerato alla luce della normativa richiamata che in particolare all'art. 31, comma 3, della L.R. 43/2004 prevede “I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza”;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione di esentare per l'anno 2026 la ASP “Casa Famiglia” di Cetona dal tributo;

Valutato che la suddetta riduzione per 5.241,39 euro viene finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Richiamato l'art. 18, comma 8, del vigente regolamento TARI il quale stabilisce testualmente:”8. *Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico*”;

Valutata la volontà e la necessità di stabilire una riduzione pari al 50% sia nella parte variabile che nella parte fissa della tariffa per gli immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) che risultino vuoti e non adibiti ad attività commerciali o locati per le suddette finalità;

Valutato che la suddetta riduzione per 1.000,00 euro viene finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni

in merito alle proprie entrate, anche tributarie;

- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO CHE ai sensi dell' art 4 quinquies comma 2 del regolamento del consiglio comunale approvato con dcc n. 39 del 6/7/2026, essendo la presente seduta trasmessa in streaming, la registrazione della seduta, conservata in formato digitale presso gli archivi digitali del comune, sostituisce la verbalizzazione scritta degli interventi dei componenti il Consiglio Comunale inserita nel corpo della deliberazione, in deroga all'art. 58 del suddetto regolamento

con la seguente votazione:

presenti: n. 10

votanti: n. 10

favorevoli: n. 7

astenuti: nessuno

contrari: n. 3 (Niccolucci, Socciarelo e Magliozzi)

DELIBERA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

- 1 di prendere atto delle risultanze Piano Economico Finanziario 2026, (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come validato dall'ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD e quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/R di ARERA che conclude un totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR-2 per l'anno 2026 pari a 648.024,00 euro;
- 2 di approvare, in conformità al PEF di cui al punto a) le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'allegato (Allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 3 di stabilire per l'anno 2026 le seguenti agevolazioni:
 - a) categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 42% della tariffa;
 - b) categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 42% della tariffa.
 - c) famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni detrazione di € 100,00 a famiglia;
 - d) famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia";

- e) esenzione dal tributo per l'anno 2025 per l'Istituto Casa Famiglia di Cetona – Azienda di Servizi Pubblici alla Persona;
- f) riduzione del 50% della parte fissa e di quella variabile della tariffa per gli immobili classificati nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) che risultino vuoti e non adibiti ad attività commerciali o locati per le suddette finalità;
- 4 di dare atto che le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 5 di richiamare integralmente nel dispositivo la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/05/2026 “TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026 – EMISSIONE RUOLO IN ACCONTO E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO. APPROVAZIONE” con la quale si è stabilita la fissazione delle seguenti scadenze di riscossione per l'anno 2026 rispettivamente:
- prima rata di acconto: 30/06/2026 (comprensiva della riduzione del 25% prevista nel Bonus Sociale per i rifiuti 2025, nonché delle componenti perequative UR1,a, UR2,a, e UR3,a) calcolata con le tariffe dell'anno 2025;
 - seconda rata di acconto: 30/08/2026 calcolata con le tariffe 2025;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026.
- terza rata del saldo con conguaglio: 01/12/2026, calcolata con le tariffe 2026 approvate con la presente deliberazione;
- 6 di dare atto che le prime due rate in acconto sono pari al 60% del dovuto e che il restante 40% sarà riscosso con l'ultima rata;
- 7 di stabilire le modalità di pagamento tramite invio ai contribuenti di modelli F24 precompilati e bollettini PAGOPA;
- 8 di stabilire l'invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento mediante a) email (per coloro che l'hanno tempestivamente comunicata e dichiarato di volerli ricevere con tale metodo) b) tramite servizio postale ordinario (per chi non ha scelto il metodo di cui alla lett. a));
9. di quantificare in € 648.024,00 il gettito complessivo per l'anno 2026 della tassa rifiuti (TARI) al netto delle riduzioni/agevolazioni concesse, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- 10 di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 11 di approvare le seguenti componenti perequative unitarie per l'anno 2026, istituite ai sensi della Delibera ARERA 386/2023/R/rif che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti

volontariamente raccolti, espressa in 0,10 euro/utenza per anno;

- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in 1,50 euro/utenza per anno;
- UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestiche e non domestiche, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- la componente *UR3, a* è stata determinata in euro 6,00/utenza per anno, fatta salva l'eventuale successiva modifica o aggiornamento annuale da parte di ARERA;

12 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-bis e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

13 Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale

con la seguente votazione:

presenti: n. 10

votanti: n. 10

favorevoli: n. 7

astenuti: nessuno

contrari: n. 3 (Niccolucci, Socciarelo e Magliozzi)

si dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO
ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.